

Proposta del presidente dell'ordine di Roma, Amedeo Schiattarella, a Alemanno, Zingaretti e Marrazzo

Architettura, patto per i concorsi

Tavolo fra amministratori e progettisti per la svolta sulle opere

DI SIMONETTA SCARANE

Un patto fra l'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, comune e provincia di Roma oltre che regione Lazio per definire regole comuni e condivise per lo svolgimento dei concorsi di progettazione. E perché si ricorra sempre al concorso di progettazione per le opere di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storico-artistico e conservativo e tecnologico inserite in un elenco ad hoc predisposto dagli enti e dagli ordini professionali degli architetti. È il senso della proposta avanzata ieri dall'ordine di Roma presieduta da Amedeo Schiattarella con una lettera inviata ieri al sindaco Alemanno, il presidente della provincia, Nicola Zingaretti e

il governatore Piero Marrazzo. «Un tale impegno da parte di regione, provincia, comune», ha affermato Schiattarella, «costituirebbe un segnale importante nella direzione di un cambiamento decisivo per il perseguimento della qualità architettonica e ambientale dei nostri territori».

L'ordine degli architetti di Roma sta chiedendo a tempo la riforma del Codice degli appalti, avviata con la proposta di legge Zanda per la progettazione presentata nella scorsa legislatura (in collaborazione, con altri ordini degli architetti provinciali) e proseguita con molte prese di posizione contro il Codice. «Si deve stabilire a chi assegnare il progetto di un'opera pubblica di rilevanza architettonica in base al confronto concorrenziale tra proposte progettuali e non con-



Amedeo Schiattarella

gare incentrate sui fatturati, sul personale, sui curricula dei progettisti», ha specificato Schiattarella, «siamo convinti che il progetto sia elemento centrale e determinante per per-

seguire una reale qualità degli interventi urbanistici. Un buon progetto è la condizione di base per realizzare un buon edificio, o uno spazio aperto, o una riqualificazione ambientale; un buon progetto consente di ottenere vantaggi risultati economici, sociali, funzionali, estetici». «Siamo altrettanto convinti», ha aggiunto Schiattarella, «che la metodologia più conveniente per affidare un incarico di progettazione di un'opera pubblica sia il concorso di progettazione, cioè la scelta tra progetti e non tra progettisti. Il confronto fra alternative di progetto è un formidabile strumento della collettività per perseguire la qualità e non è un'istanza corporativa. Scegliere il progettista solo sulla base del suo fatturato, o delle opere già progettate, o del numero medio annuo del perso-

nale impiegato non è, secondo noi un criterio valido. Ancor meno valido è il meccanismo del ribasso sugli onorari o sui tempi di progettazione». «Purtroppo la normativa italiana, ed in particolare il Codice dei contratti pubblici», si legge nella lettera, «non chiarisce quando è assolutamente necessario ricorrere ad un concorso di progettazione. In tal modo i margini di discrezionalità delle amministrazioni pubbliche restano eccessivamente ampi. Non è un caso, infatti, che si registrino quotidianamente moltissimi casi di amministrazioni che, nelle procedure di incarichi di progettazione per asili, scuole, piazze, giardini, strutture sanitarie, edilizia residenziale pubblica e simili, ricorrono alla procedura della gara e non al concorso».

L'INTERVENTO

Così il codice degli appalti svende i professionisti con i ribassi

DI FRANCESCO OROFINO*
E FEDERICO BILO**

Prendiamo spunto da un episodio di cronaca per capire, più di ogni ragionamento teorico, la realtà della progettazione delle opere pubbliche nel nostro paese. Lo facciamo sotto forma di domande e risposte per facilitare la comprensione.

Domanda. Può l'amministrazione di un comune italiano di media grandezza decidere di assegnare l'incarico di progettazione per la riqualificazione di una piazza in una area centrale e strategica della città attraverso una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?

Risposta. Può farlo perché il Codice degli Appalti si limita ad indicare che «quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee». (art. 91 comma 5). Nessuno sa con certezza quali siano le opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e il codice, abilmente, evita di chiarirlo. Lo è il ridisegno di una piazza al centro di una città? Lo decide a sua discrezione l'amministrazione pubblica. E poi il Codice ha una formula normativa che lascia ancora più ampi margini di interpretazione: «valuta in via prioritaria l'opportunità di ricorrere ad un concorso». Non obbliga quindi nessuno a tale procedura. Il comune in questione avrà pure fatto tale valutazione. Poi avrà anche valutato che un concorso richiede tempi lunghi, spese, giurie e che ricorrere ad una gara è molto più conveniente e sbrigativo.

D. Può l'amministrazione di quello stesso comune stabilire che i criteri di valutazione per la scelta del progettista siano pesati secondo i seguenti punteggi: 40 punti alla relazione metodologica (oggetto misterioso della normativa italiana)

30 punti al curriculum e 30 punti al ribasso offerto sulla parcella? Può accadere, in sostanza, che in un confronto competitivo, ad esempio, tra noi e Rem Koolhaas, perdiamo 30 a 0 sul piano della valutazione dei curricula ma riusciamo a pareggiare il conto vincendo 30 a 0 sul ribasso di parcella?

R. Si può farlo perché il Codice degli appalti prevede che «quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi...» (art. 83 comma 1 e 2). Da notare che l'articolo in questione regola con le stesse regole la scelta del progettista come la scelta di chi deve fornire computer o scrivanie o eseguire dei lavori. Insomma qualsiasi tipo di lavoro, servizio o fornitura.

D. Può l'amministrazione locale decidere che l'onorario posto a base di gara (per un importo di opere di circa 800 mila €) per un incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo, sia già in partenza del 40% più basso di quello calcolato secondo le tariffe architetti ed ingegneri per opere pubbliche?

R. Si può farlo perché il Codice degli appalti, con la sua solita chiarezza e il suo rigore, stabilisce che «i corrispettivi di cui al comma 3 (quelli calcolati secondo minimi tariffari, ndr.) possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a

base dell'affidamento» (art. 92 comma 2). Basta quindi ritenere motivatamente che per progettare una piazza i minimi tariffari non siano adeguati e il gioco è fatto.

D. Può l'amministrazione aggiudicare la gara al progettista che offre una riduzione di parcella di un ulteriore 47% preferendolo ad un altro progettista che, pur essendosi classificato primo nella valutazione della relazione metodologica e del curriculum, si è limitato a proporre uno sconto del 20%? È possibile che si possa fare la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori, la contabilità, l'assistenza al collaudo nella riqualificazione di una Piazza per 27.500 €?

R. Si può considerare questo onorario, al di là dell'esistenza o meno di minimi tariffari, coerente con quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile che, nel fissare i criteri di determinazione del compenso del professionista, stabilisce che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione» ove l'inciso «in ogni caso» sta a significare che, ancorché sia intervenuto l'accordo delle parti, la congruità del compenso deve comunque essere valutata anche in relazione al «decoro della professione»?

D. L'importanza dell'opera in questione (la riqualificazione di uno spazio pubblico in un centro urbano) e il decoro della professione di ingegnere e architetto sono adeguati ai 27.500 €? Può una pubblica amministrazione considerare economicamente più vantaggiosa un'offerta che, seppur giudicata meno qualificata sul piano della metodologia di progetto proposta e del curriculum, porta un risparmio del 2,8% sull'intero investimento previsto per l'opera? Si tutela in tal modo il pubblico interesse? Non abbiamo sentito in tutti questi anni continue lamentele sui ribassi eccessivi delle

imprese di costruzione negli appalti attribuendo alla logica del massimo ribasso gran parte della responsabilità della bassa qualità delle opere pubbliche?

R. Purtroppo in materia di decoro della professione del progettista oramai non sappiamo più cosa si possa rispondere.

Questa è la realtà della progettazione delle opere pubbliche con cui centinaia di architetti devono quotidianamente confrontarsi. E' questa nonostante i 138 mila architetti italiani, le 23 facoltà di architettura, le decine di riviste di architettura, gli articoli che parlano di architettura sulle riviste glamour, le tante associazioni, istituti, circoli, ordini che si occupano di architettura. E questa nonostante le tante archistar che hanno progettato opere pubbliche in Italia negli ultimi anni. E questa nonostante le grandi conquiste rivendicate dal Consiglio nazionale degli architetti, Assisi 2001, la direttiva Zappalà e via dicendo. Sarà ancora questa la realtà anche se venisse approvato in via definitiva il disegno di legge Bondi sulla qualità architettonica che lascia intatto l'apparato normativo del Codice degli appalti, vero responsabile di questa realtà. E velleitario pensare di cambiare il Codice? È illusorio chiedere una norma che obbliga (senza ambiguità) le pubbliche amministrazioni nel caso, per esempio, della riqualificazione di una piazza a ricorrere al confronto competitivo tra progetti e non tra progettisti, vietando il ricorso alle gare? Se lo è, il nostro proposito è di continuare ad essere illusi e velleitari. Lo consideriamo semplicemente più dignitoso che accettare rassegnati di partecipare alla definitiva rinuncia alle ragioni del nostro lavoro, del progetto, della qualità delle trasformazioni degli spazi di vita. Sicuramente più dignitoso del sentirsi progettisti in svendita.

* consigliere dell'ordine degli architetti di Roma
** ricercatore della facoltà di architettura dell'università di Pescara